

Tribunale di Torino IL GIUDICE

-Letta l'istanza depositata in data 28.01.2011 dalla società ARA Coop. Onlus in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario liquidatore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca GASTALDI, nella sua qualità di parte ricorrente nel procedimento per ingiunzione iscritto al n. 18991/2010 R.G., con cui si chiede di essere rimessi in termini al fine di rinnovare la notifica del Decreto ingiuntivo n. 7053/2010 datato 12.07.2010 depositato in data 13.07.2010;

-ritenuto che l'istanza debba trovare accoglimento, tenuto conto dei rilievi che seguono:

§ è ben vero che l'art. 644 c.p.c. non contempla la possibilità di concedere un nuovo termine per la notificazione del decreto ingiuntivo;

§ è ben vero che la tesi negativa era stata sostenuta in giurisprudenza e finanche dal Tribunale di Torino (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, Decr. 29 giugno 2007 in Il Foro italiano 2008, I, colonna 999 ed in Giurisprudenza Piemonte on line sul sito [www.giurisprudenza.piemonte.it](http://www.giurisprudenza.piemonte.it));

§ peraltro, come ha avuto modo di evidenziare un'attenta più recente dottrina, le soluzioni a disposizione di chi non è riuscito ad effettuare la notifica nel termine di 60 gg. comportano, perlomeno nel caso di instaurazione di un giudizio ordinario o di nuovo ricorso al procedimento monitorio, una duplicazione di azioni legali che mal si concilia con le pressanti esigenze deflattive della macchina giudiziaria e, soprattutto, con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo;

§ inoltre, si deve osservare che la recente legge n. 69/2009, di modifica del codice di rito, ha aggiunto un secondo comma all'articolo 153 c.p.c. che, sotto la rubrica "improrogabilità dei termini perentori", risulta pertanto oggi così strutturato:

"I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma"; dunque, il nuovo secondo comma dell'art. 153 prevede ora un principio generale -non limitato alla fase istruttoria del procedimento ordinario di cognizione- di rimessione in termini per la parte che sia incorsa in decadenze senza colpa; l'abrogazione dell'art. 184 bis c.p.c. e lo spostamento del suo contenuto nell'art. 153, cioè nel capo del codice dedicato in via generale ai termini processuali, non può che avere il significato di applicazione generalizzata dell'istituto della rimessione in termini (mentre l'allocatione precedente ne limitava l'operatività, secondo la giurisprudenza prevalente, unicamente alle ipotesi in cui le parti costituite fossero decadute dal potere di compiere determinate attività difensive nel corso della trattazione della causa);

§ del resto, la tesi positiva è stata recente sostenuta in giurisprudenza :

· "Nell'ipotesi di tardiva notifica del decreto ingiuntivo, il creditore può richiedere in applicazione dell'art. 153 c.p.c. comma 2, la rimessione in termini, qualora sia incorso in decadenza senza colpa" (Tribunale Mondovì, 19 febbraio 2010);

-ritenuta fondata, nel merito, l'istanza, avendo parte ricorrente dimostrato di essere incorsa nella decadenza in questione per causa ad essa non imputabile;

P.Q.M. R I M E T T E

parte ricorrente in termini ex art. 153, 2° comma, c.p.c. per rinnovare la notifica del Decreto ingiuntivo n. 7053/2010 datato 12.07.2010 depositato in data 13.07.2010, concedendo nuovo termine di giorni 60 per la suddetta notifica, con decorrenza dalla data della comunicazione del presente provvedimento.